

### Principi fondamentali

L’obiettivo di un miglioramento progressivo della qualità scientifica dei docenti abilitati può essere valido per un periodo transitorio e per aree particolari, ma non può essere enunciato come un principio generale valido in ogni tempo e per tutte le aree, in quanto da un lato un’applicazione indefinita comporta la progressiva riduzione del numero degli abilitabili presenti in ciascuna generazione di studiosi, fino alla tendenziale impossibilità di ulteriori reclutamenti, e dall’altro è tutta da dimostrarsi la tesi per cui in tutte le aree il livello attuale sarebbe inferiore agli *standard* internazionali: le comparazioni statistiche in molti casi sembrerebbero provare l’esatto contrario. La richiesta sembra quindi retorica e volta soprattutto a blandire una classe politica e un’opinione pubblica ormai condizionate a pensare, sulla base di “graduatorie” di scarsa validità concettuale e di singoli episodi di malcostume, e ignorando altre importanti evidenze, che la qualità media delle Università italiane sia inferiore a quella degli altri Paesi avanzati. Attribuire la “fuga dei cervelli” più alle cattive pratiche di valutazione che alla scarsità di risorse, è un’evidente distorsione, nella maggior parte dei casi, della realtà dei fatti.

Appare inoltre inammissibile, sul piano dei principi, l’idea che si possa precludere addirittura l’accesso alle procedure di abilitazione in modo automatico, solamente sulla base di parametri quantitativi. Il diritto di essere valutato non può essere limitato, e ovviamente non coincide con un ipotetico diritto a essere valutato positivamente, mentre così si rischia seriamente che i due concetti vengano confusi, e per di più associati a procedure valutative quantitative e semiautomatiche che lasciano poco spazio al giudizio qualitativo.

### Criteri necessari

L’obiezione principale al criterio della mediana è già stata enunciata nel paragrafo precedente. In aggiunta bisogna notare che l’estensione dei criteri ai commissari, prevista esplicitamente dalla legge e condivisibile in linea di principio, può rapidamente produrre autentici paradossi, come quello di commissari che in prima applicazione soddisfano i criteri ma per effetto delle loro stesse decisioni potranno risultare non più idonei al ruolo di commissario in seguito, quando la mediana si sarà spostata verso l’alto escludendoli.

Ulteriori problemi di dettaglio, ma non marginali, riguardano

- la nozione di anzianità accademica, che è definita con una formula poco oggettivabile (a partire dalla data della prima pubblicazione scientifica) anziché ancorarla a un preciso evento accademico (quale ad esempio il conseguimento del dottorato)
- la definizione dei periodi di congedo conteggiabili ai fini dell’anzianità accademica, “superiori ai 5 mesi”, formula che esclude i periodi di astensione obbligatori a per maternità, che sono pari a cinque mesi.
- manca ogni riferimento al concetto di “proprietà” individuale di una pubblicazione nel caso di prodotti di collaborazioni, mentre tale concetto è fondamentale per un’adeguata comparazione nei casi in cui le modalità di produzione scientifica sono molto articolati anche quanto a numerosità delle collaborazioni.

### Criteri specifici

La legge parla esplicitamente di criteri distinti per fascia e per area, mentre nel parere si individua un criterio unico per le prime nove aree (di cui è veramente arduo ravvisare la piena omogeneità), salvo poi

introdurre importanti differenziazioni all'interno di una singola area (area 13), violando lo spirito della norma e addirittura differenziando i criteri tra settori appartenenti allo stesso macrosettore.

Il riferimento a basi di dati proprietarie appare molto pericoloso in quanto impugnabile sotto diversi profili (accreditamento, libertà di concorrenza, affidabilità). Il riferimento a Google Scholar è poi altamente opinabile in merito all'attendibilità dei risultati.

Il riferimento a un indicatore come l'indice h-IF, assolutamente ancora non testato e non discusso nella letteratura scientifica sulla valutazione, appare decisamente avventato, soprattutto se visto all'interno di un quadro analitico nel quale tutti gli indici bibliometrici attualmente proposti sono stati oggetto di profondissime critiche da parte degli esperti internazionali di valutazione. Inoltre è bene ricordare che l'ampiezza dei settori concorsuali è tale per cui, se si vogliono veramente applicare indicatori che facciano riferimento a realtà disciplinari omogenee, la stessa formula di indicatori definiti "per area concorsuale" appare decisamente limitativa e infelice.

Quanto ai criteri proposti per le aree da 10 a 14, al di là delle difficoltà di natura generale evidenziate anche nel parere, è evidente che la nozione di "editore nazionale" e "editore internazionale" appare largamente arbitraria, anche soprattutto se tra queste due categorie si intende stabilire un rapporto gerarchico di qualità. In molte discipline delle aree indicate alcuni tra gli "editori nazionali" sono sicuramente i più autorevoli a livello mondiale. Quanto ai pesi relativi tra monografie, articoli, curatele e altro sarebbe facile contestarne la validità alla luce delle esperienze di numerosissime commissioni scientifiche e nuclei di valutazione. Sembra poi impropria la totale esclusione delle comunicazioni pubblicate in atti di congressi, che non raramente rivestono grande importanza, originalità e interesse scientifico, e in alcune comunità scientifiche sono una delle principali forme di pubblicazione.

#### Considerazioni finali

Appare difficile comprendere i motivi per cui l'ANVUR dovrebbe cercare di stabilire una (assai complessa) interlocuzione diretta con le società e le comunità scientifiche quando l'intera comunità accademica è già rappresentata all'interno del CUN, che ha una costante ed efficace interlocuzione con le società scientifiche e contiene le competenze necessarie per contribuire a una definizione dettagliata e adeguata dei criteri e dei parametri relativi alle differenti aree (e sottoaree, se necessario). Per non parlare del fatto che tale interlocuzione appare contraddittoria con la terzietà dell'ANVUR, condizione indispensabile per quella che dovrebbe essere la sua principale funzione, ovvero la valutazione *ex post* dei risultati della ricerca.

Nel complesso il parere ANVUR appare esposto al rischio di una conversione in norma che, eliminando le cautele espresse dagli estensori in quanto difficilmente formulabili in termini giuridici, "ingessi" le procedure al punto da trasformare le commissioni di valutazione e la stessa ANVUR in organi con compiti poco più che "notarili", con grave danno per la qualità della valutazione e di conseguenza per l'intero sistema universitario.